

ALL. C

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA

I N D I C E

Art. 1	Ambito di applicazione	Pag. 2
Art. 2 -	Area della procedura	" 2
Art. 3 -	Tipologia delle spese	" 2
Art. 4 -	Modalità di esecuzione della procedura	" 3
Art. 5 -	Limiti di importo	" 3
Art. 6 -	Amministrazione diretta	" 4
Art. 7 -	Cottimo fiduciario	" 4
Art. 8 -	SOPPRESSO	" 4
Art. 9 -	Modalità di esecuzione spese in amministrazione diretta	" 4
Art. 10 -	Modalità di esecuzione spese per cottimo fiduciario	" 5
Art. 11 -	SOPPRESSO	" 5
Art. 12 -	Casi di urgenza e somma urgenza	" 5
Art. 13 -	Disposizioni procedurali e di controllo	" 6
Art. 14 -	Forma dei contratti	" 7
Art. 15 -	Garanzie	" 7
Art. 16 -	Rinvio	" 7
Art. 17 -	Antimafia	" 8
Art. 18 -	Entrata in vigore	" 8

ART. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento individua criteri omogenei e limiti per il ricorso alle procedure in economia relativamente all'acquisto di beni e servizi ed all'esecuzione di lavori da parte dell'Amministrazione, fermo restando, in particolare per l'esecuzione di lavori, il rispetto della normativa di settore nazionale e comunitaria vigente.

ART. 2
(Area della procedura)

1. Il ricorso al sistema in economia è ammesso sia in relazione alla natura delle singole spese sia con riguardo ai limiti di importo di esse, per particolari ragioni di opportunità, convenienza e urgenza.

ART. 3
(Tipologia delle spese)

1. I lavori, le forniture, i servizi che possono essere eseguiti in economia, da parte dei Dirigenti dei Centri di Responsabilità individuati nel Piano Esecutivo di Gestione, sono quelli di seguito elencati.

a) Lavori:

- **manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del codice dei contratti;**
 - **manutenzione di opere o di impianti;**
 - **interventi non programmabili in materia di sicurezza;**
 - **lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;**
 - **lavori necessari per la compilazione di progetti;**
 - **completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di completare i lavori;**
- e comunque tutte le tipologie di lavori rientranti nel sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici, codice CPV, adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008**

b) acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle attività comunali quali:

- cancelleria;
- materiale igienico sanitario;
- materiale di consumo informatico;
- carta;
- arredi ed attrezzature per uffici comunali;
- partecipazione ed organizzazione di convegni e congressi;
- pubblicazione e divulgazione bandi di concorso, gare, ecc;
- acquisto di libri, riviste, pubblicazioni varie, ecc;
- tasse di immatricolazione;
- valori bollati;
- timbri;

- lavori di traduzione, ricerca, copiatura, catalogazione, interpretariato ecc;
- lavori di stampa e tipografia;
- spese postali, telefoniche ed utenze varie;
- servizi fotografici;
- servizi di facchinaggio, spedizioni ecc;
- coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
- spese di rappresentanza e per omaggi di rappresentanza;
- spese per consultazioni elettorali;
- locazioni e noleggi di breve durata;
- manutenzione di beni mobili;
- **servizi di formazione ai dipendenti;**

e comunque tutte le tipologie di servizi e forniture, rientranti nel sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici, codice CPV, adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008

c) il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- **risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;**
- **necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;**
- **prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;**
- **urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;**

d) gestione diretta da parte del Comune dei servizi pubblici ai sensi degli artt. 112 ss. del T.U. 267/2000;

e) lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;

f) esecuzione di lavori, forniture e servizi non ricompresi nelle precedenti lettere, derivanti da provvedimenti di somma urgenza o da ordinanze di demolizione o altri lavori da eseguirsi d'ufficio con spese a carico dei contravventori;

ART. 4

(Modalità di esecuzione della procedura)

1. I lavori e le somministrazioni in economia possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta
- b) per cottimo fiduciario

ART. 5

(Limiti di importo)

1. Le procedure in economia per l'esecuzione dei lavori e per la fornitura di beni e servizi sono consentite per importi fino a **€ 200.000,00 (o comunque quanto disposto dal recepimento delle direttive comunitarie)**, con l'esclusione dell'IVA.

2. Nessuna fornitura, servizio, lavoro può essere artificiosamente frazionato al fine di far ricorso per l'esecuzione alla modalità delle "spese in economia".

3. Per l'esecuzione di lavori in economia **il limite di importo** è determinato come segue: € 50.000,00 per i lavori assunti in amministrazione diretta; € 200.000,00 per i lavori affidati con il sistema del cottimo fiduciario.

ART. 6 (Amministrazione diretta)

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

ART. 7 (Cottimo fiduciario)

1. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi

2. Con il sistema del cottimo fiduciario il Dirigente responsabile del Servizio stabilisce un rapporto con persone o imprese di fiducia che siano in grado di portare a termine un lavoro, una fornitura, un servizio nelle forme, nei modi e nei termini più convenienti per il Comune.

ART. 8 (SOPPRESSO)

ART. 9 (Modalità di esecuzione spese in amministrazione diretta)

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, viene osservata la seguente procedura:

- il Dirigente del servizio provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale. Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori e dei servizi, lo stesso Dirigente utilizza il personale già in servizio presso l'Amministrazione o quello eventualmente assunto in via straordinaria. Per quanto concerne gli acquisti il Dirigente, **nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento**, dispone gli stessi, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati con la ditta fornitrice richiedendo, di norma, appositi preventivi a ditte specializzate nel settore secondo i sotto indicati limiti:

a) per le iniziative di spesa di importo inferiore a € **40.000,00 (iva esclusa)** mediante trattativa diretta con uno o più fornitori;

b) per le iniziative di spesa **di importo pari o superiore a € 40.000,00 (iva esclusa)** a mezzo **procedura negoziata** con preventiva richiesta di offerta ad almeno 5 soggetti specializzati nel ramo e di provata esperienza;

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a quanto previsto dal comma 3 art. 5 del Regolamento.

2. È consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa della fornitura o di comprovata urgenza.

3. Dopo aver individuato il fornitore e l'ammontare della spesa il Dirigente responsabile del Servizio effettua l'ordine con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dall'art. 183 del T.U. 267/2000 e dal relativo Regolamento di Contabilità;

4. La pratica si conclude con l'attivazione delle ulteriori procedure da parte dello stesso Dirigente per la liquidazione della spesa con le modalità stabilite dall'art. 184 del richiamato T.U. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità.

ART. 10

(Modalità di esecuzione spese per cottimo fiduciario)

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario, viene osservata la seguente procedura:

- il Dirigente del Servizio provvede direttamente a stabilire accordi con persone o ditte di fiducia per lavori, forniture o servizi, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale. Nella stipula dei predetti accordi il Dirigente avrà cura di valutare la congruità dei prezzi pattuiti con la ditta appaltatrice richiedendo di norma appositi preventivi a ditte specializzate nel settore secondo i sotto indicati limiti, **sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento:**

a) per le iniziative di spesa di importo inferiore a € **40.000,00 (iva esclusa)** mediante trattativa diretta con uno o più fornitori;

b) per le iniziative di spesa **di importo pari o superiore a € 40.000,00 (iva esclusa)** a mezzo **procedura negoziata** con preventiva richiesta di offerta ad almeno 5 soggetti **specializzati nel ramo e di provata esperienza;**

2. È consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa della fornitura o di comprovata urgenza.

3. Dopo aver individuato il fornitore e l'ammontare della spesa il Dirigente responsabile del Servizio effettua l'ordine con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa con le modalità stabilite dall'art. 183 del T.U. 267/2000 e dal relativo Regolamento di Contabilità.

4. La pratica si conclude con l'attivazione delle ulteriori procedure da parte dello stesso Dirigente per la liquidazione della spesa con le modalità stabilite dall'art. 184 del richiamato T.U. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità, **nonché con le forme di pubblicità previste al comma 2 dell'art. 173 del DPR 207/10.**

ART. 11

(SOPPRESSO)

ART. 12

(Casi di urgenza e somma urgenza)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da tecnico all'uopo incaricato.
3. Il verbale, unitamente a una perizia estimativa, viene allegato alla determinazione dirigenziale di impegno della spesa e di autorizzazione dei lavori, predisposta dal Responsabile del Servizio.
4. Ove il Responsabile del Servizio non disponga, sui capitoli di Bilancio assegnati, dei mezzi finanziari necessari, ovvero la spesa sia superiore ad € 200.000,00, provvederà ad inviare alla Giunta apposita proposta deliberativa di impegno di spesa e autorizzazione dei lavori.
5. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento o il tecnico che per primo si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui ai precedenti commi, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
6. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del Procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
7. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo di cui all'art.136 comma 5 del DPR 554/99.
8. Il Responsabile del Procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi che viene allegata, unitamente al verbale di somma urgenza, alla determinazione dirigenziale di impegno di spesa e approvazione dei lavori.
9. Ove il Responsabile del Servizio non disponga, sui capitoli di Bilancio assegnati, dei mezzi finanziari necessari, ovvero per spese superiori ad € 200.000,00, provvederà ad inviare alla Giunta apposita proposta deliberativa di impegno di spesa e autorizzazione dei lavori.
10. Nel caso in cui i lavori intrapresi per motivi di somma urgenza non ottengano l'approvazione, si procede alla liquidazione delle sole spese relative alla parte di opera o di lavori già realizzati.

ART. 13
(Disposizioni procedurali e di controllo)

1. Le richieste di perizie, di preventivi di spesa di progetti di lavori e di somministrazioni da farsi in economia devono contenere le indicazioni degli stessi, le modalità della loro esecuzione, i relativi prezzi unitari, i termini e tempi per darli compiuti, le modalità ed i termini di pagamento, penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'amministrazione di revocare l'incarico all'impresa affidataria nel caso di suo inadempimento o qualora non vengano condotti con la necessaria diligenza.
2. L'affidamento dei lavori e delle prestazioni o l'ordinazione dei beni sono effettuati mediante lettera od altro atto sottoscritti dal Dirigente.
3. La sorveglianza ed il controllo dell'esecuzione dei lavori, delle prestazioni e delle forniture saranno effettuati dal Dirigente stesso o da funzionari comunali delegati dal Dirigente, al fine di garantire l'osservanza di tutte le condizioni stabilite al momento in cui gli stessi furono affidati.
4. La valutazione della congruità dei prezzi dei lavori, delle forniture e dei servizi è assolta mediante l'indagine di mercato di cui all'art. 44, comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
5. Il parere di congruità degli organi tecnici dell'Amministrazione è necessario in materia di lavori il cui importo superi i € 20.000,00 con esclusione dell'Iva.

6. Per i beni che sono soggetti a collaudo finale, lo stesso deve avvenire entro 15 giorni dalla loro completa acquisizione; tale termine è elevato a 30 giorni per l'esecuzione dei lavori.

7. È consentita la certificazione di regolare esecuzione in luogo del collaudo nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.

8. I pagamenti sono disposti entro i termini previsti nei singoli contratti, previa verifica della regolarità della documentazione e delle note o fatture, debitamente liquidate dal Dirigente responsabile.

ART. 14 (Forma dei contratti)

1. I contratti relativi all'esecuzione delle spese in economia possono essere stipulati nelle forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923 n.2440:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

2. Il contratto di cottimo fiduciario deve contenere:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni dell'esecuzione;

d) il termine per darli compiuti;

e) il modo di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'Amministrazione di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista oppure di rescindere mediante semplice denuncia, il contratto, qualora egli manchi agli impegni stabiliti.

ART. 15 (Garanzie)

1. Le ditte esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.

2. Gli Organi dell'Amministrazione, in sede di approvazione dei preventivi di spesa, possono comunque introdurre l'obbligo della costituzione della garanzia fideiussoria da parte della ditta appaltatrice quando i lavori, le forniture, i servizi da affidare superano l'importo di € 20.000,00.

3. L'ammontare della garanzia fideiussoria viene stabilito nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, delle forniture, dei servizi appaltati.

ART. 16 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa del settore nazionale e comunitaria vigente.

ART. 17
(Antimafia)

1. Ai rapporti disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia di antimafia **e tracciabilità dei flussi finanziari**.

ART. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.